

Prot. 98769/RU

Roma, 24 marzo 2020

## DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

CONSIDERATO che l'organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID 19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, recante: “Misure di potenziamento del servizio nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l'articolo 92 comma 3 laddove dispone che “ Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi”;

CONSIDERATO che lo stesso Decreto legge n. 18/2020 individua all'articolo 61 i destinatari delle misure di sostegno connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fra cui, alla lettera n), figurano i *“soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift”*;

VISTO il Regolamento UE n.952 del 9 ottobre 2013, entrato in applicazione il 1° maggio 2016, che istituisce il codice doganale dell'Unione ed in particolare l'art.112 recante il titolo *“altre agevolazioni di pagamento”* che al comma 3 e espressamente dispone *“ Le autorità doganali possono rinunciare a chiedere una garanzia o ad applicare un interesse di credito quando è stabilito, sulla base di una valutazione documentata della situazione del debitore, che ciò provocherebbe gravi difficoltà di carattere economico o sociale”*;

CONSIDERATA la necessità di definire le condizioni in base alle quali individuare i soggetti beneficiari della agevolazione indicata dall'art.92, comma 3, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 nel rispetto delle condizioni indicate dall'art.112 del Regolamento UE n.952 del 9 ottobre 2013,

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA

- a. Per i “soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift”, i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra il 17 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020 che vengono eseguiti secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta giorni, senza applicazione di interessi;
- b. per l'applicazione del beneficio di cui alla lett. a), i soggetti agevolati devono richiamare i sotto riportati codici ATECO, già individuati dal Ministero dei trasporti e dalle Risoluzioni nn.12/2020 e 14/2020 dell'Agenzia delle Entrate:
- |                  |  |
|------------------|--|
| - 49.20.00       | trasporto ferroviario di merci;                        |
| - 49.41.00       | trasporto di merci su strada;                          |
| - 49.42.00       | servizi di trasloco;                                   |
| - 50.20.00       | trasporto marittimo di merci;                          |
| - 50.40.00       | trasporto merci via acqua;                             |
| - 51.21.00       | trasporto aereo di merci;                              |
| - 52.10.10       | magazzini di custodia e deposito per conto terzi;      |
| - 52.10.20       | magazzini frigo c/terzi;                               |
| - 52.21.40       | interporti;  |
| - 52.22.00       | servizi per trasporto marittimo;                       |
| - 52.29.10       | spedizionieri doganali;                                |
| - 52.29.20/21/22 | imprese spedizione internazionale e servizi logistici; |
| - 52.24.10       | movimento merci;                                       |
| - 53.20.00       | corrieri senza obbligo di S.U.;                        |
- c. i soggetti che intendono usufruire del beneficio di cui alla presente Determinazione, sono tenuti a presentare una preventiva autocertificazione, attestante ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, l'appartenenza ad uno dei settori sopra indicati.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna  
